

Statuto

Bari, 11 dicembre 2015

Capitolo I

Denominazione, sede, durata

Art. 1

È costituita la "Associazione Italiana Afasici A.IT.A ONLUS – Regione Puglia" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e Associazione di Volontariato.

Vi possono aderire tutte le persone affette da afasia e quelle che vogliono condividere e perseguire i suoi scopi.

Art. 2

L'Associazione Regionale Puglia ha sede in Altamura (BA) in via Liguria, 5/A 2° piano. Il cambio della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non costituisce motivo di modifica dello statuto.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Capitolo II

Scopi

Art. 4

L'Associazione opera senza fini di lucro, persegue scopi esclusivamente umanitari di solidarietà sociale ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da ogni organizzazione religiosa. Ha carattere regionale e può aderire ad ogni forma federativa a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove e tutela gli interessi delle persone colpite da disturbi centrali del linguaggio (afasia) e delle loro famiglie per tutti i problemi nascenti e dipendenti dalla loro malattia o trauma e specialmente quelli concernenti la riabilitazione e il reinserimento nella vita sociale;
- b) promuove i contatti fra gli afasici, le loro famiglie e il loro ambiente e organizza incontri e seminari per le famiglie;
- c) sollecita un costante e intenso interessamento nei confronti degli afasici, delle loro famiglie e dei loro assistenti, nel quadro delle attività di associazioni e gruppi regionali, provinciali e comunali;
- d) sollecita il miglioramento dell'assistenza terapeutica degli afasici;
- e) promuove presso le Istituzioni e la Collettività la conoscenza del deficit afasico e dei problemi delle famiglie colpite;
- f) crea e svolge attività sanitarie a carattere ambulatoriale a favore delle persone afasiche nelle zone carenti di tali strutture;
- g) svolge attività di volontariato in genere e così incoraggia e sollecita la creazione di organismi pubblici e di volontariato preposti a prendersi cura degli afasici;
- h) stipula convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative e associazioni per il conseguimento dei fini statutari;
- i) fornisce servizi di informazione di carattere sanitario circa le risorse esistenti sul territorio nazionale per la rieducazione degli afasici;
- j) contribuisce alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ricerca scientifica sulla afasia, anche con sovvenzioni dirette;
- k) organizza corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi di informazione e propaganda;

Tali scopi sono perseguiti dall'Associazione nel rispetto del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e della legge-quadro sul volontariato 11 agosto n.260 e della Legge regionale, 16 marzo 1994 n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

- a) È fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse;
- b) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- c) è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge n.662 del 23-12-'96, salvo diversa destinazione imposta per legge;
- e) è fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- f) è fatto obbligo di disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- g) è fatto obbligo, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Capitolo III

Soci

Art. 5

- a) Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) sono soci volontari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali;
- c) sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo;
- d) sono soci sostenitori quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo.
- e) sono soci effettivi coloro che, accettando lo Statuto dell'Associazione, danno la loro adesione all'A.IT.A., versano la quota associativa e consegnano la domanda d'iscrizione.

Iscrizione dei soci

L'iscrizione contempla: regolare domanda, autorizzazione al trattamento dati, scheda anagrafica, scheda del paziente afasico o comunque disabile.

I soci possono essere:

- a) persone afasiche
- b) familiari o persone designate
- c) cultori

d) volontari

- a) La compilazione dell'autorizzazione al trattamento dati è obbligatoria, sia nel caso di accettazione che di negazione del consenso.
- b) Il Consiglio Direttivo provvederà all'esame delle domande di iscrizione pervenute e potrà rifiutare l'iscrizione dei nuovi soci, con decisione motivata, informando l'interessato e restituendo la eventuale quota versata.
- c) Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
- d) Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- e) Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

Art. 6

Nomina dei soci sostenitori e dei soci onorari

Il Consiglio Direttivo delibera la nomina dei soci sostenitori e dei soci onorari su proposta motivata di un socio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno i seguenti diritti:

- a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti all'Assemblea Regionale;
- b) assistere alle Assemblee di qualsiasi sezione territoriale e/o operativa regionale;
- c) avere il libero accesso alla sede regionale;
- d) rivolgersi per iscritto agli organi di appartenenza, ricevendone risposta scritta;
- e) godere dell'elettorato attivo e passivo (non godono dell'elettorato passivo e attivo i soci onorari, i soci sostenitori e i soci volontari che non hanno versato la quota sociale);
- f) ricevere le pubblicazioni sociali;
- g) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalle sezioni;
- h) accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e prodotto dall'Associazione, previo raccordo con i responsabili della segreteria.

I soci hanno i seguenti doveri:

- a) collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità e professionalità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con afasia;
- b) osservare in ogni loro parte lo Statuto dell'Associazione, il regolamento generale interno e il regolamento della sezione territoriale e/o operativa;
- c) osservare le delibere e le direttive impartite dagli organi regionali e della sezione territoriale e/o operativa di appartenenza;
- d) evitare qualsiasi atto o azione, diretti o indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o materiale all'A.IT.A Puglia;
- e) denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui sono venuti a conoscenza, che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, l'Associazione, le sezioni o i singoli soci.
- f) versare annualmente la quota associativa secondo quanto recita l'art.8

Art. 8

Quota sociale

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l'ammontare della quota sociale; sono tenuti al pagamento della quota associativa i soci fondatori e i soci effettivi:

- a) Annuale
- b) Triennale
- c) Vitalizia

La consegna della tessera e la trascrizione sul libro soci attestano l'avvenuto versamento.

Art. 9

Cessazione

Lo status di socio si perde:

- a) per recesso unilaterale del socio
- b) per morosità
- c) per morte
- d) per radiazione

Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione inviando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono immediatamente esecutive.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Segretario provvede ad inoltrare sollecito ai soci iscritti che non abbiano provveduto al versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso.

Qualora il socio non provveda al versamento della quota entro sei mesi dalla ricezione del sollecito, il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del socio inadempiente. Gli effetti della dichiarazione di decadenza decorreranno dalla data di comunicazione della stessa.

La qualità di socio si perde su proposta motivata di qualsiasi altro socio. La proposta va inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri, copia della proposta va inoltre trasmessa al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri decide entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta. Il Consiglio Direttivo può, con decisione motivata, sospendere cautelatamente il socio dal godimento dei diritti statutari sino alla decisione del Collegio dei Probiviri. La decisione di sospensione del Consiglio Direttivo e la decisione del Collegio dei Probiviri vanno comunicate immediatamente all'interessato, il socio ha il diritto di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri.

Capitolo IV

Struttura e Organi Amministrativi

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Presidente onorario
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato tecnico-scientifico

Articolo 11

Assemblea

- L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che abbiano regolarmente corrisposto, per l'anno solare in corso, la quota associativa.
- È presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria, 2 (due) volte l'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella indicata sulla ricevuta in caso di consegna a mano della lettera di convocazione, e tramite posta elettronica certificata.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 30 (trenta) giorni immediatamente successivi alla convocazione.
- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, personalmente presenti o per delega scritta conferita ad altro associato.
- In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente.
- Le deliberazioni dell'Assemblea e i bilanci sono approvati a maggioranza semplice dei presenti, tutte le sue deliberazioni dovranno essere riportate su un apposito Registro delle Deliberazioni.

Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvare ed eventualmente integrare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare il bilancio di previsione;
- f) approvare il bilancio consuntivo;
- g) poter inoltre formulare ogni tipo di proposta inerente l'attività e funzionalità dell'Associazione;
- h) nominare, se lo ritiene utile, il presidente onorario e il comitato scientifico.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, dura in carica 4 (quattro) anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti, in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Affinché la convocazione sia valida, occorre un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni.


La convocazione potrà essere inviata:

- a) tramite posta e ne farà fede il timbro postale;
- b) con posta elettronica certificata e ne farà fede la data d'invio;
- c) manualmente della quale farà fede la firma e la data apposta sulla ricevuta.

Il consiglio direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge il Presidente;
- b) ratifica la designazione del Segretario formulata dal Presidente;
- c) accoglie o respingere le domande di nuova adesione all'Associazione;

- 
- d) ratifica, nella prima seduta immediatamente utile, i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
 - e) regola il funzionamento dell'Associazione e la fornitura dei servizi;
 - f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
 - g) attua la programmazione di lavoro secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci;
 - h) coordina l'attività dell'Associazione, dei singoli soci o di gruppi di essi;
 - i) autorizza le spese ordinarie e straordinarie;
 - j) autorizza la fondazione di Sezioni territoriali e/o operative legate al territorio nell'ambito della Regione Puglia e verifica le iniziative assunte dalle stesse nel corso della loro attività;
 - k) stipula contratti o convenzioni con singoli esperti, Enti, Associazioni, ecc.;
 - l) assume il personale;
 - m) chiede il giudizio del Collegio dei Probiviri;
 - n) stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;

Art. 13

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri componenti a maggioranza di voti e dura in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della sua elezione; il suo mandato è rinnovabile per non più di 2 (due) volte consecutive, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

- a) Sottoscrive contratti, convenzioni, ecc.;
- b) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Vicepresidente;
- d) nomina il Tesoriere;
- e) nomina il Segretario anche al di fuori dell'ambito dei soci regolarmente iscritti, nel qual caso il nominato è tenuto a richiedere l'iscrizione all'Associazione;
- f) assume in caso di necessità o di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione immediatamente successiva;

In caso di assenza, impedimento o vacanza le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente cessa dalla carica:

- a) per dimissioni volontarie motivate ratificate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni volontarie del Presidente, il direttivo in carica elegge il nuovo Presidente, che resterà in carica sino alla fine del mandato previsto. La nomina del presidente sostituto non costituisce continuità per il doppio mandato.

Nel caso di dimissioni volontarie del Presidente anche dal Consiglio Direttivo, lo stesso chiama, a sostituirlo nel Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti e nomina il nuovo presidente. Nel caso di contestuali dimissioni di più consiglieri, qualora i restanti non raggiungano il numero legale, tutto il consiglio direttivo decade. In caso contrario subentrano altri consiglieri risultanti primi dei non eletti o attraverso surroga di soci, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile.

- b) per decadenza del mandato.

Art. 14

Segretario

Il Segretario viene designato dal Presidente, la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Direttivo, rimane in carica quanto il Presidente che lo ha designato e cessa dalla sua carica:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per esonero da parte del Presidente per giusta causa;
- c) per decadenza dal mandato del Presidente che lo ha designato;

d) per decadenza dello stato di Socio.

Il Segretario:

- a) coadiuva il Presidente;
- b) provvede alla tenuta ed aggiornamento del registro dei Soci;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta del Registro di protocollo, all'inoltro e alla notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- d) redige e conserva i verbali delle riunioni degli Organi Collegiali.

Art. 15

Tesoriere

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- b) predispone lo schema del Bilancio preventivo secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e lo sottopone all'attenzione dello stesso entro il mese di dicembre di ogni anno;
- c) predispone il Bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno;
- d) predispone il Bilancio sociale;
- e) provvede alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Presidente Onorario

Viene eventualmente eletto dall'assemblea ordinaria dei soci, svolge attività di rappresentanza presso enti istituzionali pubblici e privati.

Art. 17

Collegio dei Probiviri:

- Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti regolarmente dall'Assemblea nell'ambito dei soci regolarmente iscritti.
- Esso elegge nel suo ambito il Presidente.
- Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie all'interno dell'Associazione e delle sue componenti.
- La decisione emessa è inappellabile e viene emessa ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 18

Collegio dei Revisori dei Conti:

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario ed è costituito da 3 (tre) elementi effettivi eletti dall'Assemblea anche al di fuori dei soci regolarmente iscritti.

- Esso legge al suo interno il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2.403 e seguenti del codice civile;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi elettivi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli iscritti.

Art.19

Comitato Tecnico - Scientifico

- Il Comitato Tecnico-Scientifico, eventualmente eletto dall'assemblea dei soci, svolge funzioni di consulenza su richiesta del Consiglio Direttivo.
- Svolge, inoltre, funzioni di rappresentanza finalizzate alla valorizzazione dell'immagine dell'Associazione in ambito nazionale ed internazionale e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica.
- Svolge anche attività di consulenza legale.

Art. 20

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate per la durata massima di 2 (due) mandati consecutivi.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Capitolo V

Risorse Economiche

Art. 21

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative e/o contributi volontari degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) proventi da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo promosse e/o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- f) donazioni e lasciti testamentari, rimborsi o proventi da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni residuati sono devoluti ad Associazioni Onlus che operano nel mondo dell'handicap.

Eventuali rimborsi di spese sostenute dagli associati, per conto dell'Associazione o per compiti affidati loro dalla Associazione, potranno essere di volta in volta valutati e concessi dal Consiglio Direttivo, previa deliberazione assunta all'unanimità.

Art. 22

Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci, appositamente convocata, a condizione che siano presenti i tre/quarti dei soci fondatori ed effettivi.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere anche la comunicazione dettagliata delle proposte di modifiche statutarie e dovrà essere inviato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione.

È ammessa una sola delega per socio. La delega è valida se regolarmente firmata dal socio delegante.

Le modifiche si intendono approvate solo se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti all'Assemblea.

Art. 23

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione dovrà essere approvato dall'Assemblea straordinaria con i tre/quarti dei soci fondatori ed effettivi.

Lo scioglimento potrà altresì verificarsi per le altre ipotesi stabilite dal Codice Civile.

La liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea dei Soci che ne determinerà i poteri.

Art. 24**Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente analoghe finalità, ovvero a fini di utilità pubblica, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 2 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25**Regolamento Interno**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e programmare le iniziative, l'Associazione predispone appropriato regolamento interno. Detto regolamento verrà emanato dal Consiglio Direttivo, dopo approvazione da parte dell'Assemblea.

Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare detto regolamento, in quanto ha valore di Statuto.

Al fine di corrispondere con maggiore funzionalità alle esigenze degli utenti e degli associati, possono essere costituite nell'ambito del territorio regionale, previo consenso del Consiglio Direttivo regionale, sezioni territoriali e/o operative dell'Associazione.

Art. 26**Disposizione finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalla Legislazione Regionale vigente sulle persone giuridiche private.

Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli Enti non commerciali e, in particolare, quelle del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460.